

Agenzia delle entrate-Riscossione ha adeguato la modulistica alle novità del dl aiuti

Cartelle a rate, nuovi modelli

Pronte le domande per la dilazione fino a 120 tranches

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Regole meno rigide per le dilazioni di pagamento delle cartelle e nuovi modelli da presentare: con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge 91 del 2022 (legge di conversione del decreto legge 50/22, dl aiuti), l'agenzia della riscossione adegua la modulistica. Questo per tenere conto, essenzialmente, della nuova soglia di 120 mila euro entro la quale non sarà necessario produrre documentazione a corredo della richiesta stessa. Il limite riguarderà, inoltre, ogni singola richiesta e non si cumulerà con precedenti rateazioni. Più tolleranza anche per il numero di rate eventualmente non pagate che sale da cinque ad otto ma, contemporaneamente, se detto limite sarà superato, il carico non potrà più essere rateizzato. Per i contribuenti "decaduti" con le precedenti disposizioni, possibilità di riammissione alla rateazione pagando quanto non versato in precedenza. Sono queste, in estrema sintesi, le disposizioni di maggior rilievo contenute nell'articolo 15 bis della legge n. 91 del 2022 di conversione del dl 50, che modifica, in modo importante, quanto previsto dall'articolo 19 del dpr n. 602 del 1973. Un intervento sicuramente apprezzabile che, però, andrebbe abbinato ad interventi similari per i pagamenti in sospeso che non transitano dalle cartelle esattoriali. Per ben perimetrare le modifiche normative si deve dunque assumere il relativo riferimento che, come accennato, è l'articolo 19 del dpr n. 602 del 1973. In questo contesto:

il comma 1 della norma suscita due modifiche, la prima delle quali identifica il concetto di obiettiva difficoltà (presupposto per la concessione della rateazione) in relazione

alla singola richiesta del contribuente che, dunque, non tiene conto di precedenti rateazioni in essere. Inoltre, il secondo periodo del comma 1 afferma che sopra i 120 mila euro i contribuenti devono documentare la situazione di obiettiva difficoltà e quindi, sino a tale soglia (doppia rispetto alla precedente), la rateazione su 72 o, in casi particolari, sino a 120 rate, scatterà in automatico;

il comma 3 contiene una nuova previsione legata alla decadenza dal piano di rateazione che interviene nel momento in cui il contribuente non paga otto rate (in luogo delle cinque attuali e fatte salve le disposizioni straordinarie che erano state varate per effetto del Covid). In questo caso, però, le somme dovute non saranno più rateizzabili. E' evidente che il legislatore, in questo contesto, ha dato da un lato maggior tolleranza sul mancato pagamento prevedendo nel contempo più rigore in caso di superamento della soglia;

il nuovo comma 3 ter prevede poi che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle nuove disposizioni, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza. E' questa una previsione di particolare rilievo in quanto finalizzata a rendere "indipendenti" le diverse richieste formulate dal contribuente secondo una logica che privilegia la singola richiesta. In altri termini, non opera il cumulo rispetto alle posizioni pregresse in quanto, come detto, ogni richiesta ha una sua "storia".

Trattandosi di nuove disposizioni, è sempre importante analizzare come il legislatore delinea il periodo transitorio o, per meglio dire, come regola le situazioni in essere rispetto alle modifiche normative. In questo senso: viene affermato che le nuo-

ve disposizioni nella loro totalità, si applicano a far data dalle richieste di rateazione presentate dallo scorso 16 luglio, data di entrata in vigore della legge;

nel contempo, in relazione alle rateazioni già in essere, una particolare attenzione viene posta ai casi in cui i contribuenti, alla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 2022, siano decaduti sulla scorta delle precedenti disposizioni. Viene infatti affermato che in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di efficacia delle nuove regole, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni. Viene dunque proposta una sorta di "salvataggio" per i decaduti che possono riproporre l'istanza beneficiando, ad esempio, della possibilità di non presentare documenti. Si pensi, ad esempio, ad una rateazione progressiva di 70 mila euro (quindi, ad esempio, con presentazione di ISEE) in relazione alla quale non erano state versate sei rate che, fermo restando l'obbligo di pagamento delle stesse, potrà essere oggetto di presentazione senza alcun documento a corredo dell'istanza e, dunque, senza ISEE.

Da un punto di vista operativo, l'agenzia delle entrate-riscossione ha diramato un comunicato stampa nel quale, oltre a riepilogare le novità normative rimanda alla nuova modulistica che tiene conto, appunto, delle predette novità.



© Riproduzione riservata

